

Art. 36

Composizione

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri compreso il Presidente dell'Ente eletti dal Congresso.

Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti. I componenti il Consiglio Direttivo, in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, vengono sostituiti seguendo l'ordine delle votazioni riportate in Congresso.

I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli stessi sono sostituiti dai primi dei non eletti al Congresso che restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

L'incapacità e/o la vacanza dei Consiglieri Direttivi, devono essere tali da impedire l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso straordinario per la sola elezione dei Consiglieri mancanti.

Non si dà luogo alla convocazione di cui al comma precedente qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso e se il Consiglio Direttivo abbia un numero di componenti almeno pari a cinque.